



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 306

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zottis, Zanoni, Camani, Bigon, Luisetto e Montanariello

**INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI BENI
ED AZIENDE SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 novembre 2024.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI BENI ED AZIENDE SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Relazione:

Da alcuni anni in Veneto non si parla più di insediamento mafioso e della malavita organizzata, ma di radicamento mafioso che si insinua in tutti i settori economici presenti nel territorio.

Una forte politica antimafia deve avere tra le proprie priorità il contrasto di tipo patrimoniale e in questo senso è centrale il ruolo delle Regioni e degli Enti locali che in questi anni sono in forte sofferenza economico finanziaria.

Un bene immobile confiscato e recuperato per finalità pubbliche, sociali ma anche economiche ha un impatto pubblico molto forte.

Pio La Torre nel 2020 ricordava come i “beni confiscati alle mafie colpiscono i simboli del potere dei boss”.

Nell'aprile del 2024 è stata adottata la direttiva (UE) 2024/1260 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni, alla quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi entro il 23 novembre 2026.

La direttiva stabilisce le norme minime a livello di Unione europea in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale in relazione a “tutti i reati quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno” (art. 2 paragrafo 4).

La direttiva punta a dotare gli Stati membri di strumenti migliori per combattere la criminalità organizzata e i profitti illeciti a essa associati e ad obbligare i paesi dell'UE a garantire che le autorità dispongano delle risorse necessarie per le loro attività.

In Veneto, associazioni come Avviso Pubblico, Libera, Camere di Commercio, Organizzazioni sindacali e datoriali si sono impegnate da anni nell'utilizzo dei beni confiscati come luogo di presidio della legalità.

In questo senso è fondamentale il ruolo di assegnazione, gestione e destinazione dei beni confiscati, per i quali occorre assicurare una più adeguata efficienza con l'intento di promuovere la riaffermazione della legalità.

Infatti, l'utilizzo dei beni confiscati rappresenta uno strumento di lotta verso le mafie e oggi, a livello nazionale con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, è possibile il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie

Per questi motivi è importante implementare oggi, gli strumenti legislativi di cui è dotata la Regione del Veneto.

La Regione del Veneto si è dotata nel passato della legge n. 48 del 2012 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.”, che all'articolo 15 ha istituito l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza e all'articolo 12

significativamente rubricato “Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati” prevede che la Regione contribuisca ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa attraverso:

- “a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;*
- b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;*
- c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a), per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;*
- d) la collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”*

Questo nuovo itinerario legislativo è stato fortemente sostenuto e implementato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, che già nel 2020 avevano sottoscritto uno schema tipo di proposta di legge in merito ai beni confiscati.

Il Codice Antimafia stabilisce che i dati relativi ai beni confiscati devono essere accessibili e trasparenti e che ne deve essere indicata la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione, congiuntamente a tutte le informazioni che consentano di identificare l’assegnatario del bene: i suoi dati identificativi (nome e ragione sociale del soggetto del Terzo Settore, per esempio), gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.

Le norme attuali già consentono l'utilizzo dei beni confiscati per finalità economiche coinvolgendo i privati a condizione che gli incassi siano destinati per finalità sociali.

Tali norme vanno però rafforzate e il presente progetto di legge va in questa direzione ponendosi i seguenti obiettivi:

- 1. dare un maggiore sostegno ai Comuni e alle realtà sociali negli investimenti pubblici e sociali sui beni confiscati;*
- 2. creare maggiore conoscenza e consapevolezza della presenza di tali beni e del loro valore simbolico nella popolazione al fine che il bene stesso diventi patrimonio comune;*
- 3. facilitare l’uso dei beni confiscati;*
- 4. incrementare i rapporti con le reti civiche ed educative;*
- 5. creare un maggiore coordinamento puntuale tra enti, privati e Regione;*
- 6. accelerare l’uso dei beni confiscati da parte di Comuni e privati;*
- 7. incrementare la trasparenza, il coordinamento e la lettura di informazioni tra Regioni, Regione ed enti pubblici e privati per una mappatura flessibile e veloce del territorio.*

Nel Veneto, nello specifico, risultano destinatari di beni confiscati 5 Province su 7 e 46 comuni su 563, di cui solo 33 pubblicano l’elenco dei beni di cui sono destinatari. (Fonte: Terzo Report Nazione Libera Rimandati 2023 - Seconda ricognizione)

Ci sono poi i beni in amministrazione, cioè i beni sottoposti a sequestro o confisca ma non ancora destinati a un utilizzo specifico e affidati alla gestione di un amministratore giudiziario nominato dal tribunale, che ha il compito di conservarli e mantenerne il valore fino alla confisca definitiva.

In Veneto risultano in amministrazione 211 immobili, di cui 191 già definitivamente confiscati. La maggior parte (153) sono unità immobiliari ad uso abitativo. Vicenza è la provincia con il maggior numero di immobili in amministrazione (102), seguita da Venezia (44) e Verona (32).

Per quanto riguarda gli immobili destinati, cioè i beni che hanno ricevuto un provvedimento definitivo che ne determina l'uso e che possono essere assegnati a enti pubblici o ad associazioni con finalità sociali, tali beni sono 152, concentrati soprattutto a Venezia (53) e Verona (47). Il 76% è stato trasferito al patrimonio degli enti territoriali. Quasi 2/3 sono unità ad uso abitativo.

Attraverso questo progetto di legge si propone di incrementare l'impegno per l'utilizzo dei beni confiscati in conformità con quanto sottoscritto dalle Assemblee legislative nel 2020 come fatto da altre regioni (es: Lombardia, Puglia.)

L'articolo uno "Oggetto e finalità" ribadisce la necessità del pieno riutilizzo dei beni confiscati, la promozione e messa in rete di progetti capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali, la creazione di un sistema di valorizzazione dei beni confiscati che consenta la continuità produttiva e la tutela occupazionale delle aziende confiscate e la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie.

L'articolo due definisce gli obiettivi del progetto di legge. L'articolo tre si focalizza sulle "Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate" nei limiti previsti dalla legge rispetto al ruolo della Regione. L'articolo quattro propone il piano strategico dei beni e aziende confiscate al fine di programmare criteri di indirizzo e coordinamento e individuare i settori delle progettualità. L'articolo cinque propone la verifica annuale del Piano strategico.

L'articolo sei propone una conferenza pubblica annuale proprio per rafforzare le reti civiche e istituzionali e la consapevolezza da parte anche della popolazione e delle giovani generazioni, centrali in questo percorso di riappropriazione di beni ed uso legale degli stessi.

L'articolo sette propone di istituire il Fondo per i beni e le aziende confiscati diviso in missioni e programmi.

L'articolo otto "Valorizzazione di beni ed aziende confiscate" stabilisce che l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui alla legge regionale n. 48 del 2012, preveda nel proprio programma l'avvio di azioni specifiche per la promozione e il supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo di valorizzazione delle aziende dei beni confiscati e che la Giunta individui forme di collaborazione con L'Agenzia nazionale dei beni confiscati (ANBSC) e proponga e alle altre autorità competenti progetti inerenti i beni confiscati.

L'articolo nove propone percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni ed aziende sequestrati e confiscati.

L'articolo dieci promuove iniziative da parte della Regione con gli enti locali e l'articolo undici propone un protocollo d'intesa con L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'articolo dodici propone di costituire una Task force regionale per lo sviluppo di progettualità di riutilizzo dei beni confiscati. L'articolo tredici prevede la "Clausola valutativa" specificandone i parametri da utilizzare,

l'articolo 14 disciplina la "Norma finanziaria" pari ad euro 100.000,00 e l'articolo quindici prevede una clausola d'urgenza per l'entrata in vigore.

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E IL RIUTILIZZO DI BENI ED AZIENDE SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 1 - Finalità.

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.", la Regione del Veneto persegue:

- a) il pieno riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate;
- b) la promozione e messa in rete di progetti capaci di favorire positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali anche attraverso la definizione e la strutturazione di reti e distretti di economia sociale e solidale;
- c) la creazione di un sistema di valorizzazione dei beni confiscati che consenta la continuità produttiva e la tutela occupazionale delle aziende confiscate;
- d) la restituzione alla comunità del patrimonio sottratto alle mafie anche attraverso la realizzazione di progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati presenti sul territorio regionale.

Art. 2 - Obiettivi.

1. La Regione riconosce il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e promuove il rilancio economico delle aziende confiscate, come disciplinato dalla normativa vigente in materia, quali strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, promozione dei principi di legalità, solidarietà ed inclusione sociale, occasione per un modello di sviluppo territoriale sostenibile ed inclusivo.

2. La Regione, per le finalità di cui all'art.1, promuove e sostiene il riutilizzo sociale, nonché la valorizzazione di beni ed aziende confiscati attraverso un sistema integrato di interventi fondato sui principi di legalità e trasparenza volto a contribuire:

- a) all'effettivo riutilizzo sociale ed alla prevenzione di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio regionale attraverso la definizione di progetti sostenibili;
- b) al monitoraggio delle esperienze in essere ed alla definizione di modelli di riutilizzo sociale sostenibili e replicabili;
- c) alla centralità della tematica all'interno dell'intera programmazione regionale, assumendo la trasversalità della materia intesa di specifico interesse particolarmente per le politiche sociali e sociosanitarie, di sviluppo e turistiche, agricole e agroalimentari, culturali ed educative;
- d) alla strutturazione di progetti di inclusione sociale, lavorativa e abitativa delle persone appartenenti alle fasce deboli ed a rischio di esclusione e marginalizzazione;
- e) alla strutturazione di azioni di sviluppo produttivo, occupazionale, culturale e sociale del territorio regionale;
- f) alla definizione di percorsi di innovazione sociale e di reti e distretti di economia sociale e solidale, nei diversi settori di intervento e innanzitutto quelli individuati come strategici della fornitura di beni e servizi, del turismo

responsabile ed esperienziale, della produzione agricola ed agroalimentare, con particolare riguardo agli interventi di agricoltura sociale in coordinamento con la norma regionale e nazionale;

g) alla promozione della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica dei cittadini e della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale, anche attraverso il coinvolgimento e la strutturazione di reti collaborative tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, economici e culturali interessati;

h) al sostegno alle aziende sequestrate o confiscate.

Art. 3 - Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate.

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), promuove e intraprende azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali nelle imprese sequestrate o confiscate e per favorire la continuità delle attività economiche delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari. Quando sussistono le condizioni, la Regione agisce in tale ambito nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4 - Piano strategico per i beni e le aziende confiscati.

1. Il Piano strategico per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Piano, è lo strumento di programmazione che definisce i principi di indirizzo e coordinamento e individua criteri e settori delle progettualità atti a promuovere e sostenere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed il rilancio economico delle aziende confiscate presenti sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dal Piano nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati, adotta con cadenza triennale il Piano di cui al comma 1, sentito l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 48 del 2012 e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

3. Il Piano, articolato in Programmi annuali, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 marzo del primo anno di ciascun triennio.

4. Il Piano indica:

- a) gli specifici obiettivi e finalità della programmazione;
- b) la sussistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio confiscato presente in Regione, con le indicazioni inerenti alle attività di riutilizzo sociale in essere;
- c) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle più complessive politiche regionali in rapporto allo specifico tema del riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- d) gli indirizzi e le progettualità volti all'integrazione delle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate e delle strategie ed azioni utili a promuovere la bonifica e la re-immissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate;
- e) gli indirizzi per la sperimentazione di interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, con particolare attenzione alle residenze universitarie così come previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023;

- f) gli indirizzi tesi alla specifica formazione professionale inerente al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed al rilancio economico delle aziende confiscate dei dipendenti della Pubblica Amministrazione e degli amministratori regionali e locali;
- g) gli indirizzi tesi al potenziamento delle capacità amministrative dei Comuni, con particolare attenzione al monitoraggio ed alla pubblicità dei dati come da obbligo di legge, alla promozione della cultura del riutilizzo sociale, al potenziamento delle capacità di coinvolgimento di enti e associazioni della società civile;
- h) gli indirizzi tesi al coinvolgimento ed al supporto di specifiche azioni inerenti all'utilizzo sociale dei beni confiscati, promossi da Università, Associazioni, centri di studio e ricerca, scuole;
- i) i criteri di accesso e di riparto del "Fondo unico per le aziende ed i beni confiscati" di cui all'articolo 7;
- j) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, nonché le modalità e le tempistiche delle azioni di monitoraggio relative agli interventi programmati.

5. Il Piano può individuare specifici programmi di intervento che, per loro natura, richiedono il coinvolgimento di altri attori istituzionali, in raccordo con le relative programmazioni internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5 - Verifica annuale del Piano.

1. Nel quadro della pianificazione di cui all'articolo 4, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e informato l'Osservatorio, verifica annualmente lo stato di attuazione dei Programmi annuali contenuti nel Piano, operandone una revisione in caso di necessità.

2. Il Programma annuale tiene conto ed è redatto anche in sinergia con provvedimenti e azioni già avviate dalla Regione in campo sociale, culturale, economico ed occupazionale.

Art. 6 - Conferenza annuale.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, supportato dalla struttura di cui all'articolo 12, organizza entro il 30 novembre di ciascun anno la Conferenza regionale sui beni e le aziende confiscati quale momento pubblico di confronto e dibattito sull'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. L'Osservatorio presenta durante la Conferenza annuale una relazione sullo stato di attuazione della legge e delle iniziative contenute nel Piano triennale previsto all'articolo 4.

3. La partecipazione alla Conferenza annuale è aperta al pubblico.

Art. 7 - Fondo per i beni e le aziende confiscati.

1. È istituito il Fondo per i beni e le aziende confiscati, di seguito denominato Fondo, articolato in Missioni e Programmi e ripartito in quattro macroaree funzionali, ciascuna delle quali denominata Azione:

a) Azione per le ristrutturazioni: sostiene programmi e progetti di ristrutturazione funzionale degli immobili confiscati alla criminalità organizzata già trasferiti al patrimonio indisponibile dei Comuni, cui gli stessi, in forma singola o consortile, possono accedere a seguito di procedura ad evidenza

pubblica predisposta dalla Regione a condizione di aver adempiuto a tutte le previsioni indicate dalla normativa di specie sui beni confiscati, innanzitutto la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei beni confiscati effettivamente trasferiti al proprio patrimonio;

b) Azione per le start-up: sostiene nuovi programmi e progetti di innovazione sociale ed economia sociale da realizzare sui beni confiscati e promossi da cooperative e associazioni composte almeno per il 60 per cento da persone di età non superiore ai 40 anni. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

c) Azione per la valorizzazione delle attività di riutilizzo sociale dei beni confiscati: sostiene il rafforzamento, l'ampliamento e l'internazionalizzazione di attività in essere sui beni confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato. Gli interventi incidono sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata. Accedono a questa azione i soggetti che, nel rispetto della normativa vigente, hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali, nonché le cooperative e le associazioni che promuovono eventi e manifestazioni il cui obiettivo specifico è la valorizzazione del patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Non possono accedere a questa azione gli enti pubblici, neppure in forma consortile;

d) Azione per il rilancio economico delle aziende sequestrate o confiscate: sostiene la bonifica e la re-immissione all'interno del mercato delle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari, favorendone, nel rispetto della normativa vigente in materia, la continuità produttiva e la tutela occupazionale.

2. Le modalità operative per l'accesso al Fondo sono disciplinate da un apposito cronoprogramma del Piano di cui all'articolo 4.

Art. 8 - Valorizzazione di beni ed aziende confiscati.

1. L'Osservatorio nel proprio programma avvia azioni di consultazione specifica per la promozione e il supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo di valorizzazione delle aziende e dei beni confiscati.

2. La Giunta Regionale:

a) individua forme di cooperazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e si avvale, per le sue funzioni, del supporto delle Associazioni competenti;

b) può proporre all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e a tutti gli altri enti ed autorità interessati progetti inerenti al riutilizzo sociale e la valorizzazione di beni ed aziende sequestrati e confiscati, in particolare per quanto riguarda le case per gli studenti.

Art. 9 - Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni ed aziende sequestrati e confiscati.

1. La Regione, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di aziende e beni confiscati, organizza percorsi di orientamento e formazione per amministratori regionali e degli Enti locali per potenziarne le competenze tecniche.

2. La Regione, per consentire un appropriato supporto tecnico, in collaborazione con Università o Associazioni con documentata esperienza in materia di gestione di aziende e beni confiscati, promuove corsi di aggiornamento professionale per il personale amministrativo regionale e degli Enti locali con competenze specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti anche a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

Art. 10 - Iniziative con gli Enti locali.

1. La Regione promuove la sottoscrizione di intese con gli Enti locali per l’apertura nei rispettivi territori di Sportelli attraverso cui diffondere la conoscenza delle attività riguardanti la gestione di beni ed aziende sequestrati e confiscati e fornire sostegno allo sviluppo di progetti di riutilizzo sociale dei beni che coinvolgano, in modo particolare, le realtà del Terzo Settore.

Art. 11 - Protocollo d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed allo scopo di permettere una più agevole interazione tra le attività di specifica competenza, promuove la stipula di un Protocollo d’Intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12 - Task force regionale.

1. La Regione costituisce una task force regionale indirizzata allo sviluppo di progettualità di riutilizzo sociale dei beni confiscati e di rilancio economico delle aziende confiscate alla criminalità organizzata nel proprio territorio, attraverso la creazione di un team tematico e multidisciplinare che investa più direzioni generali in modo da garantire attività e progettualità che possano investire più ambiti e che possa impostare il lavoro di networking a livello nazionale ed europeo per condurre partenariati a presentare proposte progettuali alle prossime call comunitarie;

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individuano, d’intesa tra loro, la direzione generale cui affidare il compito di promuovere, programmare e coordinare gli interventi necessari per la costituzione e l’implementazione della task force regionale di cui al comma 1.

Art. 13 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti con gli interventi finalizzati al riutilizzo sociale ed alla valorizzazione di beni ed aziende confiscati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione triennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) la mappatura su beni ed aziende sequestrati e confiscati presenti nel territorio regionale;
- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- d) il programma e le proposte per i lavori del triennio seguente.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti conclusivi dell'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 14 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 15 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Obiettivi.....	5
Art. 3 - Iniziative a sostegno di aziende sequestrate o confiscate.....	6
Art. 4 - Piano strategico per i beni e le aziende confiscati.....	6
Art. 5 - Verifica annuale del Piano.	7
Art. 6 - Conferenza annuale.....	7
Art. 7 - Fondo per i beni e le aziende confiscati.	7
Art. 8 - Valorizzazione di beni ed aziende confiscati.	8
Art. 9 - Percorsi di formazione e rafforzamento delle competenze professionali in materia di beni ed aziende sequestrati e confiscati. ...	9
Art. 10 - Iniziative con gli Enti locali.	9
Art. 11 - Protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.	9
Art. 12 - Task force regionale.....	9
Art. 13 - Clausola valutativa.....	10
Art. 14 - Norma finanziaria.....	10
Art. 15 - Entrata in vigore.....	10